



Decisione N. 75 del 03 gennaio 2023

**COLLEGIO DI NAPOLI**

composto dai signori:

|               |                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| (NA) CARRIERO | Presidente                                                |
| (NA) FEDERICO | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (NA) GATT     | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (NA) PORZIO   | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (NA) GIGLIO   | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore CLAUDIO PORZIO

Seduta del 22/11/2022

**FATTO**

Il ricorrente in data 04/11/2020 ha contratto un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e dall'1/10/2021, è stato assunto, in continuità con il precedente datore di lavoro, da altra amministrazione pubblica. Avendo tempestivamente comunicato il cambio di lavoro ed il nuovo contratto, la resistente ha continuato ad operare la trattenuta del quinto sullo stipendio percepito. Ciò nonostante, l'intermediario pretenderebbe di ricevere anche l'intero TFR (pari ad €. 8.085,00 netti) maturato per effetto dell'attività lavorativa svolta alle dipendenze dell'ex datrice di lavoro che allo stato detiene il TFR maturato, non avendo ancora provveduto alla sua corresponsione a causa delle pretese della resistente.

Da ciò il ricorrente deduce l'illegittimità della pretesa dell'intermediario, rilevando che non si è in presenza di un'ipotesi di impossibilità di estinzione del finanziamento e, inoltre, che la nuova assunzione garantisce la continuità nel pagamento. Pertanto, richiede di dichiarare la continuità del rapporto di lavoro e il proprio diritto a percepire il TFR. In sede di repliche è stato richiesto anche il rimborso delle spese legali:

L'intermediario rileva che:

- successivamente alla cessazione della propria attività lavorativa il ricorrente non ha corrisposto il TFR, come contrattualmente previsto e, nonostante i numerosi solleciti, risulta ancora dovuto l'ammontare residuo;- a seguito del ricollocamento del ricorrente presso un'amministrazione pubblica ha notificato al nuovo datore di lavoro, il contratto evidenziando che, tenuto conto del residuo debito, sarebbe stata tenuta a prelevare dalla retribuzione, la quota mensile, fino all'estinzione totale del debito;

---

Pag. 2/4



Decisione N. 75 del 03 gennaio 2023

- in assenza di nessun ulteriore versamento, da parte del nuovo datore, provvedeva ad effettuare gli opportuni accertamenti dai quali il ricorrente è risultato disoccupato. Di conseguenza, l'intermediario ha provveduto ad inviare apposita comunicazione di formale messa in mora, alla quale seguiva il reclamo del ricorrente. Tanto premesso, in ordine all'asserita illegittimità della pretesa relativa al pagamento dell'intero TFR maturato presso la ex datrice di lavoro, l'intermediario eccepisce quanto segue:

- L'istante nel sottoscrivere il contratto ha, tra l'altro, accettato la condizione di cui all'art. 5.4 (*"se il rapporto di lavoro cessa, per qualsiasi motivo, prima che sia estinto il finanziamento, il Cliente delega sin d'ora il Datore di lavoro a darne comunicazione a [\*\*\*] e, altresì, a trattenere dal trattamento di fine rapporto e dalle altre somme a qualunque titolo dovute, maturate ed accantonate presso il Datore di lavoro medesimo, l'importo necessario per l'estinzione del finanziamento del Cliente ed a versarlo a [\*\*\*\*\*]"*).
- nessun versamento è pervenuto da parte del nuovo datore di lavoro, risultando pertanto ad oggi €17.859,95 ancora dovuti per l'estinzione del finanziamento in questione.
- la pretesa avanzata è illegittima alla luce dell'orientamento dell'ABF (Collegio di Roma, Decisione n. 8603/2014; Collegio di Napoli n. 1505/2013; Collegio di Roma n. 726/2012)

Da ultimo, si oppone al riconoscimento delle spese di lite.

in sede di repliche, il ricorrente contesta le tesi dell'intermediario per il quale sarebbe "disoccupato" e non sarebbero state corrisposte dall'attuale datore le quote mensili del quinto dello stipendio allegando specifica documentazione dalla quale emerge che:

A) è stato assunto dal nuovo datore (ente pubblico) senza soluzione di continuità rispetto alla precedente attività lavorativa

B) le garanzie del nuovo datore di lavoro sono state valutate positivamente dall'Istituto Finanziario che ha esteso la cessione del quinto presso il nuovo datore di lavoro:

e conclude che la nuova attività lavorativa garantisce certamente, mediante il quinto ceduto, la continuità nel pagamento, sicché la pretesa della resistente di vedersi corrispondere il TFR maturato presso il precedente datore di lavoro è del tutto illegittima.

## DIRITTO

La controversia sottoposta al Collegio concerne la pretesa dell'intermediario di impedire al ricorrente di incassare il TFR maturato in pendenza di un precedente impiego nonostante il cambiamento del datore (e del rapporto) di lavoro sia stato prontamente notificato all'intermediario convenuto affinché potesse continuare la trattenuta sul nuovo stipendio.

In primo luogo, il Collegio ha verificato la circostanza che il ricorrente ha prontamente informato l'intermediario del cambio di impiego come confermato dalla notifica dell'estensione della trattenuta del quinto, inoltrata al nuovo datore di lavoro dalla resistente il 14.11.2021:

Nonostante l'intermediario affermi di non aver ricevuto alcun importo da parte del nuovo datore di lavoro e che il ricorrente sarebbe risultato disoccupato, sono agli atti le buste paga da febbraio a maggio 2022 dalla quali emergeva la trattenuta della rata contrattualmente prevista.

Sulla base della copiosa documentazione in atti, il Collegio accerta le seguenti circostanze) assunzione del ricorrente presso il nuovo datore di lavoro con decorrenza 01/10/2021; ii) percezione della retribuzione solo dal febbraio 2022; iii) riversamento all'intermediario il 31.07.2022 delle quote trattenute a partire dal febbraio 2022.

Pag. 3/4

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 75 del 03 gennaio 2023

Circa il diritto a trattenere il TFR, il Collegio rileva che l'applicazione dall'art. 5.4, del contratto (il quale peraltro non disciplina espressamente l'ipotesi di cambiamento, senza soluzione di continuità, del rapporto di lavoro) è subordinata all'esercizio della clausola risolutiva da parte dell'intermediario, che nel caso in oggetto, non è avvenuto, circostanza incontestata.

In relazione ad una fattispecie assimilabile a quella oggetto d'esame il Collegio rinvia alla propria decisione n. 10157/2021 (*Nel caso in esame, invece, a seguito delle dimissioni la ricorrente è stata assunta presso un nuovo datore di lavoro. Le garanzie del nuovo datore di lavoro (ente pubblico) sono state valutate in modo positivo dall'intermediario, il quale ha esteso la cessione del quinto presso di esso. Non sussistono, pertanto, i presupposti indicati dalla normativa invocata dall'intermediario, dato che non siamo innanzi ad una ipotesi di impossibilità di estinzione del finanziamento. Inoltre, la nuova assunzione garantisce, mediante il quinto ceduto, la continuità nel pagamento. Con la cessazione del rapporto di lavoro la parte ricorrente non ha percepito un trattamento economico una tantum, ma, senza soluzione di continuità, percepisce un trattamento economico continuativo. Il regolamento contrattuale, che ha forza di legge tra le parti, prevede che l'incameramento del trattamento di fine rapporto sia consentito solo in esito alla risoluzione del contratto di finanziamento, ovvero nel caso in cui l'intermediario si avvalga della clausola risolutiva espressa. Nel caso di specie non si potrebbe neanche ritenere verificata la condizione risolutiva, perché la parte ricorrente è stata assunta da un nuovo datore; in ogni caso, l'intermediario non si è avvalso della clausola risolutiva e la ricorrente ha comunicato prontamente il cambiamento del datore affinché la trattenuta proseguisse sul nuovo stipendio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del contratto. Infine, la disposizione contrattuale da ultima citata prevede una continuità delle trattenute dal vecchio al nuovo datore di lavoro. In virtù di quanto sopra esposto, il Collegio accerta il diritto della parte ricorrente al trattamento di fine rapporto).*

In ogni caso, il Collegio ribadisce che se è vero che il TFR costituisce una garanzia patrimoniale per il creditore, è indubbio che quest'ultimo - per escuterla per l'intera capienza, fino a concorrenza del capitale residuo - debba necessariamente vantare un debito liquido ed esigibile: quindi, debba evidentemente avere esercitato la clausola risolutiva e dichiarato decaduto il debitore dal beneficio del termine. Nel caso di specie, come sopra rilevato, non consta che l'intermediario abbia mai formalmente manifestato tale volontà.

**P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla continuità del rapporto di finanziamento nei sensi di cui in motivazione.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO

Pag. 4/4